

Reg. Sent. 1982/2024
n. 100/24 R.G. Tribunale
n. 5893/22 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara in composizione monocratica, Giudice dott. Nicola Colantonio, all'udienza del 18.12.2024 ha pronunciato con la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

(...) nato a (...) il (...), ivi residente in (...)

Libero ASSENTE

difensore di ufficio Avv. (...)

IMPUTATO

A) del delitto p. e p. dall'art. 99 cp e 73 c. 1 e 5 del D.P.R. 309/90 per avere, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 e senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 DPR cit., detenuto a fini di spaccio una confezione del peso di gr. 1,20 di sostanza stupefacente del tipo "eroina", celato all'interno di un pacchetto di sigarette marca "Marlboro" dallo stesso occultato tra l'erba, sul ciglio della strada. Con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

In Penne 22.12.2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di: P. M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;

o Avv.to (...);

o **Le parti hanno concluso come da verbale.**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. citava a giudizio (...) contestandogli il reato riportato in epigrafe: si dichiarava l'apertura del dibattimento e si procedeva all'attività istruttoria. All'udienza del 18-12-2024, all'esito della discussione, le parti concludevano come da verbale.

Osserva il Giudicante che le risultanze istruttorie sono insufficienti per attestare la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato.

Ed invero, il teste (...), in servizio presso in Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Penne, riferisce di aver verificato, in data 22-12- 2022, che (...), che si trovava a bordo della propria bicicletta elettrica, si fermava all'incrocio con una stradina senza uscita e lasciava cadere a terra un pacchetto di sigarette. Il teste allega di aver verificato che, all'interno del pacchetto di sigarette, era celata la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro. Per completezza, è buona regola segnalare che, nella fase dibattimentale, non possono essere valutate le dichiarazioni del teste nella parte in cui ha proceduto a riportare il contenuto di asserite propalazioni ricevute dallo stesso da una fonte confidenziale non meglio indicata.

Il verbale di analisi permette di verificare che la sostanza detenuta dall'imputato era costituita da eroina del peso netto di gr. 0,945, con concentrazione di principio attivo del 7,05% (contenuto principio attivo mg. 66,623) capace di garantire n. 2,66 dosi.

Così compendiate le risultanze dibattimentali, è incontestabile che l'imputato, che si trovava a viaggiare sulla propria bicicletta, aveva la detenzione della sostanza stupefacente in sequestro. Deve prendersi atto che il quantitativo complessivo di droga permetteva la formazione di un numero di dosi modesto, certamente non incompatibile con l'uso personale. Peraltro, si rileva evidente che non sono emersi ulteriori elementi sintomatici dell'attività di spaccio: il prevenuto non aveva strumenti per la formazione di dosi o somme di denaro, nè veniva sorpreso nel mentre contrattava con tossicodipendenti: i Carabinieri non rilevavano, sul posto, la presenza di avventori o soggetti eventualmente interessati allo stupefacente.

In diritto, giova considerare che (Cass. Sez 6 n. 26738 del 18/09/2020: fattispecie in cui è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna che aveva ritenuto non dimostrata la detenzione per l'uso personale, nonostante l'imputato fosse tossicodipendente, fosse stata rinvenuta una quantità minima di sostanze stupefacenti e non vi fossero specifici elementi dai quali desumere la destinazione delle stesse alla cessione a terzi), ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità

e non è onere dell'imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio. Peraltro, è buona regola ricordare che (Cfr. Cass. Sez. 3 n. 46610 del 09/10/2014), in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione.

Fatte queste considerazioni, poiché non emergono elementi sintomatici dell'attività di spaccio (per il modesto peso ponderale complessivo dello stupefacente e per l'assenza indizi ulteriori), non può escludersi che l'imputato detenesse effettivamente la droga per farne un uso personale: condotta che non integra l'ipotesi di reato compendiata nell'imputazione e che risulta sanzionata solo in via amministrativa.

Tali riflessioni, ai sensi del comma secondo dell'art. 530 cpp, determinano la declaratoria di proscioglimento di (...) perché non è stata raggiunta la prova della detenzione a fine di spaccio dello stupefacente.

La sostanza stupefacente deve essere confiscata e distrutta.

Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P. Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, visto l'art. 530, comma secondo, cpp, assolve (...) dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Confisca e distruzione di quanto in giudiziale sequestro.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Pescara, 18.12.2024

Il Giudice